



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 808 del 2012, proposto da:
Isab S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Comandè, con domicilio presso Liliana D'Amico, in Catania, Via V. Giuffrida 37;

contro

- Regione Siciliana, in persona del Presidente pro-tempore, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, in persona dell'Assessore pro-tempore, e Assessorato Regionale al Territorio e all'Ambiente, in persona dell'Assessore pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Vecchia Ognina 149;
- Comune di Siracusa, Comune di Priolo Gargallo, Comune di Augusta e Comune di Melilli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto assessoriale n. 98 in data 1 febbraio 2012; b) dell'art. 27 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico; c); degli artt. 11 e 40 delle norme di attuazione

del Piano; d) dell'art. 17 delle medesime norme di attuazione; d) del parere di cui alla nota n. 22864 in data 1 aprile 2010 del Dipartimento Regionale Ambiente dell'Assessorato Regionale al Territorio e all'Ambiente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe.

L'Amministrazione Regionale, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con sentenza parziale n. 1481/2014, depositata in data 28 maggio 2014, questa Sezione ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile il ricorso n. 808/2012, ritenendo altresì opportuno disporre verifica con separata ordinanza al fine di valutare l'eventuale fondatezza della censura di cui alla lettera r-a) del gravame introduttivo e rinviando al definitivo la regolazione delle spese di lite.

Con ordinanza n. 2084/2014, depositata in data 24 luglio 2014, il Collegio ha, quindi, disposto verifica, osservando che: a) secondo parte ricorrente che il Piano Paesaggistico della Provincia di Siracusa, per un evidente errore di fatto, aveva ricompreso tra le aree tutelate per legge (cfr. art. 142, primo comma, lett. g, d.lgs. n. 42/2004) alcune aree che non sono in effetti tali (in quanto non boscate); b) le aree

in questione, come indicato a pag. 37 del ricorso introduttivo, sono censite catastalmente come segue: particelle 802, 982, 983, 1125 del Foglio di Mappa 84 del Catasto del Comune di Priolo Gargallo; particelle 59, 407, 417, 530-sub 9, 531 del Foglio di Mappa 86 del Catasto del Comune di Priolo Gargallo; particelle 9 e 162 del Foglio di Mappa 86 del Catasto del Comune di Melilli; particelle 281 e 292 del Foglio di Mappa 89 del Comune di Augusta; particella 39 del Foglio di Mappa 85 del Catasto del Comune di Priolo Gargallo; c) l'organo verificatore era incaricato di accertare se le aree di cui si tratta fossero o meno boscate ai sensi dell'art. 2, commi 2, 3, 4, 5 e 6, d.lgs. n. 227/2001 (disposizioni cui rinvia implicitamente l'art. 5, comma 5-bis, legge regionale n. 19/1996).

Nella pubblica udienza del 7 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso n. 808/2012 risulta parzialmente fondato e, pertanto, i provvedimenti impugnati vanno annullati nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto le aree di cui si tratta suscettibili nella nozione di bosco ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 16/1996.

Come può desumersi, infatti, dalla relazione di verifica, dalle cui conclusioni il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, le aree interessate dalla verifica rientrano nella definizione di bosco ai sensi della legislazione nazionale (cioè dell'art. 2 decreto legge n. 227/2001), ma non soddisfano il criterio di copertura (50%) stabilito dalla legislazione regionale (art. 4 legge regionale n. 16/1996).

Al riguardo è opportuno specificare che l'art. 2, comma 2, decreto legge n. 227/2001 demanda alla Regioni la definizione normativa della nozione di "bosco" (risultando nelle more applicabile la definizione di cui al sesto comma della disposizione indicata) e che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto regionale la Sicilia esercita potestà legislativa esclusiva in materia di agricoltura e foreste .

Ne consegue che la censura di cui alla lettera r-a) del ricorso introduttivo risulta fondata.

In conclusione, il presente ricorso deve essere parzialmente accolto, nei sensi di cui in motivazione.

In ragione della reciproca soccombenza e della complessità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie con esclusivo riferimento alla censura di cui alla lettera r-a) del gravame introduttivo e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui gli stessi hanno ritenuto le aree di cui in motivazione sussumibili nella nozione di bosco ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 16/1996; 2) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Vinciguerra, Presidente

Daniele Burzichelli, Consigliere, Estensore

Giuseppa Leggio, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)